

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 810/AV2 DEL 18/06/2015**

Oggetto: Sig. M.P. c./ ASUR Marche (R.G. Lav. n. 346/2014). Esecuzione sentenza n. 102/2015 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio di Jesi e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. di dare atto che la Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 102 del 26/02/2015, depositata in data 27/4/2015, in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, ha condannato l'ASUR al pagamento, in favore del Sig. M.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) delle somme derivanti dall'applicazione in misura pari a quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all'anzianità maturata, nonché al pagamento di due mensilità e mezza dell'ultima retribuzione globale di fatto in godimento al momento della cessazione del rapporto, oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo, condannando altresì l'ASUR a rimborsare due terzi delle spese di lite, compensate per un terzo e liquidate, nell'intero, in ragione di € 2.000,00 e 2.500,00 per i successivi gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetarie del 15% ;
2. di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro n. 102/2015;
3. di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all'U.O. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza n. 102/2015 della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro, al pagamento in favore del Sig. M.P. della somma complessiva di € 8.419,64, di cui:

- € 4.036,64 a titolo di sorte;

- € 5,64 a titolo di interessi;
- € 4.377,36 a titolo di due terzi delle spese di lite liquidate dalla Corte di Appello di Ancona;

4. di dare atto che il suddetto importo risulta accantonato al conto economico n. 05 26 03 01 03 e conto del fondo patrimoniale n. 02 02 03 01 03;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che l'importo di € 8.419,64 verrà imputato al conto 02 02 03 01 03 Bilancio 2015.

Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione AV2
Dott.ssa Letizia Paris

Il Responsabile del procedimento
U.O. Bilancio - Jesi
Rag. Lorian Barbetta

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Codice di procedura civile:
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSE

Con ricorso notificato in data 29/11/13, il sig. M. P. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro l'ASUR Marche al fine di ottenere: *“l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra il ricorrente e l'Asur Area Vasta 2 nel profilo professionale di Operatore Tecnico –Autista, Categoria B, scaduto il 31/07/13; per l'effetto al fine di ottenere la condanna delle Asur resistenti, ciascuno per quanto di competenza, alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 16/06/2010.....; per l'effetto la condanna delle Asur resistenti, ciascuno per quanto di competenza, alla riammissione in servizio del ricorrente nel luogo e nelle mansioni originarie a far tempo dal 31/07/13 con conseguente condanna delle Asur resistenti...alla regolarizzazione contributiva del ricorrente a far tempo dal 16/06/2013;l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con gli enti convenuti.....; la condanna degli enti resistenti al pagamento delle differenze retributive tra gli emolumenti percepiti dallo stesso e quanto spettante a un dipendente di pari qualifica assunto a tempo indeterminato.....; l'accertamento e la declaratoria dell'abusiva reiterazione da parte delle ASUR resistenti di contratti a tempo determinato e per l'effetto la condanna delle stesse al risarcimento del danno ...; omissis”*.

L'ASUR si costituiva in giudizio al fine di contrastare le pretese avversarie, chiedendo il rigetto delle domande presentate dal ricorrente (R.G. Lav. N. 2145/2013).

Con sentenza n. 211/2014 del 30/4/2014 il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro rigettava il ricorso proposto dal Sig. M.P., compensando integralmente tra le parti le spese di lite

Con ricorso in appello presentato dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, notificato all'ASUR in data 17/07/14, il sig. M.P. proponeva impugnazione alla succitata sentenza n. 211/2014 emessa dal Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro (R.G.L. 346/2014).

L'ASUR si costituiva in giudizio per chiedere la conferma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto dell'appello proposto.

Tutto ciò premesso, con sentenza pronunciata in data 26/02/2015, la Corte di Appello di Ancona ha confermato il rigetto della domanda intesa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, ma ha parzialmente accolto “*le domande di risarcimento del danno per l’abusiva protrazione del rapporto e per la mancata equiparazione retributiva ai dipendenti addetti ad analoghe mansioni, assunti a tempo indeterminato*”, condannando l’ASUR al pagamento, in favore dell’appellante, delle somme derivanti dall’applicazione in misura pari a quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all’anzianità maturata, nonché al pagamento di due mensilità e mezza dell’ultima retribuzione globale di fatto in godimento al momento della cessazione del rapporto, oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo.

La suddetta sentenza ha, altresì, condannato l’ASUR a rimborsare due terzi delle spese di lite, che compensa per un terzo e liquida, nell’intero, in ragione di € 2.000,00 e 2.500,00 per i successivi gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15% .

Con comunicazione mail del 18/5/2015 l’U.O.C. Gestione del Personale ha trasmesso alla scrivente Unità Operativa il prospetto con la quantificazione degli importi dovuti, a titolo di sorte, al Sig. M.P. ai fini dell’esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Appello di Ancona, specificando, altresì, con successiva comunicazione mail del 12/6/2015, che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale Area Comparto, non è prevista alcuna differenza retributiva tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro n. 102 del 26/02/2015, depositata in data 27/4/2015, la adozione del seguente schema di determina:

1) di dare atto che la Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 102 del 26/02/2015, depositata in data 27/4/2015, in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, ha condannato l’ASUR al pagamento, in favore del Sig. M.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) delle somme derivanti dall’applicazione in misura pari a quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all’anzianità maturata, nonché al pagamento di due mensilità e mezza dell’ultima retribuzione globale di fatto in godimento al momento della cessazione del rapporto, oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo, condannando altresì l’ASUR a rimborsare due terzi delle spese di lite, compensate per un terzo e liquidate, nell’intero, in ragione di € 2.000,00 e 2.500,00 per i successivi gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ;

2) di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro n. 102/2015;

3) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza n. 102/2015 della Corte di Appello di

Ancona Sezione Lavoro, al pagamento in favore del Sig. M.P. della somma complessiva di € 8.419,64, di cui:

- € 4.036,64 a titolo di sorte;
- € 5,64 a titolo di interessi;
- € 4.377,36 a titolo di due terzi delle spese di lite liquidate dalla Corte di Appello di Ancona;

4) di dare atto che il suddetto importo risulta accantonato al conto economico n. 05 26 03 01 03 e conto del fondo patrimoniale n. 02 02 03 01 03;

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRIGENTE
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.